



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2012
(OR. en)**

15132/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0286 (NLE)**

**EEE 110
ESPACE 42
RECH 376**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 ottobre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 592 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 592 final

Bruxelles, 17.10.2012
COM(2012) 592 final

2012/0286 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per revocare la sospensione della partecipazione dell'Islanda al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES).

L'iniziativa riguarda il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)¹.

La partecipazione dell'Islanda al programma GMES era stata sospesa temporaneamente, a causa di problemi economici, quando il regolamento (UE) n. 911/2010 è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012. Si ritiene ora opportuno revocare tale sospensione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

¹ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo sullo Spazio economico europeo² ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme particolari sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) Il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)³ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012⁴.
- (5) La decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012 prevedeva la sospensione dell'applicabilità del regolamento all'Islanda, salvo diversamente disposto dal Comitato misto SEE.
- (6) È opportuno revocare la sospensione dell'applicabilità del regolamento all'Islanda a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ GUL 276 del 20.10.2010, pag. 1.

⁴ GUL ... del ..., pag. ...

- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)¹ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012².
- (2) È opportuno revocare la sospensione dell'applicabilità del regolamento all'Islanda.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la revoca abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE l'adattamento e) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

² GU L ... del ..., pag. ...

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*